

Oggetto: Philip Morris Italia Srl - Inserimento di nuove fasce di ripartizione di prezzi per trinciati per sigarette e variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati -

## **IL VICEDIRETTORE**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

Vista la determinazione n. 6835 R.I., del 20 marzo 2013, concernente l'assetto organizzativo riconducibile all'area di attività già dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I., del 1° dicembre 2012, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vicedirettore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegate alla determinazione direttoriale del 15 luglio 2014, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 15 luglio 2014, alla tabella B) – sigari -, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate alla determinazione direttoriale 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013 e alla tabella C) – sigaretti -, allegata alla stessa determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, come modificata con determinazione direttoriale del 18 luglio 2014, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 23 luglio 2014;

Viste l'istanze con le quali la Philip Morris Italia Srl, in data 23 luglio 2014, ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella D) –tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette –, allegata alla citata determinazione direttoriale 15 luglio 2014, la ripartizione di alcuni prezzi per chilogrammo richiesti per la variazione in tariffa di prodotti dalla Philip Morris Italia Srl;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dal fornitore suindicato, ai sensi dell'articolo 39 – *quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella A)- sigarette – e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 15 luglio 2014;

### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

#### Articolo 1

Nella tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 15 luglio 2014, sono inseriti i seguenti prezzi per chilogrammo con la relativa ripartizione:

**TABELLA D –TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE -**

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
24,23	18,38	33,14	108,00	183,75
24,63	18,43	33,23	108,00	184,29
24,96	18,53	33,42	108,42	185,33
25,14	18,67	33,66	109,20	186,67

#### Articolo 2

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A –SIGARETTE -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
CHESTERFIELD BLACK	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CHESTERFIELD BLACK	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
CHESTERFIELD BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CHESTERFIELD BLUE KS	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
CHESTERFIELD BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CHESTERFIELD KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CHESTERFIELD KS	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
CHESTERFIELD RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CHESTERFIELD SILVER	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10

<b>TABELLA D -TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE -</b>				
<b>MARCA</b>	<b>CONFEZIONE</b>	<b>Da €/Kg.</b>	<b>A €/Kg.</b>	<b>Pari ad € alla confezione</b>
CHESTERFIELD BLUE	da 15 grammi	180,00	186,67	2,80
CHESTERFIELD BLUE	da 50 grammi	180,00	184,00	9,20
CHESTERFIELD ORIGINAL	da 20 grammi	180,00	185,00	3,70
CHESTERFIELD ORIGINAL	da 80 grammi	180,00	183,75	14,70
CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN	da 25 grammi	180,00	184,00	4,60
CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN	da 80 grammi	180,00	183,75	14,70
DIANA	da 20 grammi	180,00	185,00	3,70
DIANA	da 75 grammi	180,00	185,33	13,90
DIANA VOLUME TOBACCO	da 15 grammi	180,00	186,67	2,80
DIANA VOLUME TOBACCO	da 50 grammi	180,00	184,00	9,20
MARLBORO	da 70 grammi	180,00	184,29	12,90
MARLBORO	da 20 grammi	180,00	185,00	3,70
MARLBORO GOLD ORIGINAL	da 20 grammi	180,00	185,00	3,70
MARLBORO GOLD ORIGINAL	da 70 grammi	180,00	184,29	12,90
VAN NELLE HALF ZWARE SHAG	da 40 grammi	180,00	185,00	7,40

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dal 1° agosto 2014.

Roma, 30 luglio 2014

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA  
Luigi Magistro  
F.TO MAGISTRO